

COMUNE DI IONADI
(Provincia di Vibo Valentia)

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n.5
del 25/02/2014

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Disposizioni preliminari

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e dallo Statuto Comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del Consiglio Comunale.

Art. 2 – Interpretazione di questioni particolari e del Regolamento.

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali, sentito il parere dei Capigruppo consiliari e del Segretario Comunale.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere presentate per iscritto e sono sottoposte al Presidente, che può sospendere la seduta per esaminarle e risolverle. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.
3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative.

Art. 3 – Composizione

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale può eleggere al suo interno il Presidente del Consiglio.
3. Il procedimento elettorale, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, la decadenza dall'incarico del Sindaco e dei Consiglieri, sono stabiliti dalla legge.

Art. 4 - Durata in carica

1. Il Consiglio Comunale dura in carica per il periodo stabilito dalla legge e sino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 5 - La sede delle sedute.

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, nella Sala Consiliare ubicata all'interno della sede municipale.
2. Una parte della sala è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed al Segretario comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico.
3. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I - Costituzione del Consiglio Comunale

Art. 6 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco eletto entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi, entro dieci giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

Art.7 - Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità qualora sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Il Consiglio provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.
3. Alla prima seduta i Consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
4. Nella stessa seduta, il Consiglio prende atto delle rinunzie eventualmente presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
5. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 8 - Adempimenti della prima seduta

1. Subito dopo la convalida degli eletti, nella stessa riunione la seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, la comunicazione dei componenti della Giunta e con l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Nella prima seduta il Consiglio provvede inoltre alla nomina dei componenti della Commissione Elettorale Comunale, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. e successive modificazioni.

Art. 9 – Il Presidente del Consiglio

1. IL Consiglio può eleggere, su proposta del Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, il quale viene eletto, fra i consiglieri comunali, a maggioranza dei quattro quinti (4/5) dei suoi componenti; la votazione avviene a scrutinio segreto.
2. Se alla prima votazione nessuno dei Consiglieri ha ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, la votazione dovrà essere ripetuta in successiva seduta, da tenersi entro 20 giorni, e la nomina avviene con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, salvo i casi previsti dal successivo articolo 10 del presente Regolamento.
4. Al Presidente del Consiglio Comunale eletto, restano garantiti tutti i diritti e le prerogative di Consigliere comunale.
5. Il Presidente rappresentare il Consiglio comunale, ad esso spetta il compito di:
 - b) dirigerne i lavori;
 - c) assicurare l'ordine delle sedute e la regolarità delle discussioni;
 - d) concedere la parola;
 - e) proclamare i risultati delle votazioni;
 - f) valutare la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'ordine del

giorno in discussione e la loro ammissibilità in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.

6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

7. Il Presidente vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio comunale, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 10 – Dimissioni o revoca del Presidente

1. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio comunale, si procede alla sostituzione nella stessa seduta in cui ne viene preso atto.

2. La proposta di revoca del Presidente deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dalla sua presentazione, e approvata, con votazione a scrutinio segreto, dalla maggioranza dei tre quarti (3/4) dei Consiglieri assegnati. In caso di approvazione della proposta il Presidente del consiglio decade.

4. Qualora non venga nominato il Presidente del Consiglio o venga revocato, il Presidente del Consiglio è il Sindaco e la nuova elezione viene effettuata su proposta dello stesso.

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art. 11 - Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida.

Art. 12 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio, nella persona del Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 13 - Decadenza dei Consiglieri

1. I consiglieri che, senza motivo ritenuto giustificato dal Sindaco, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti

2. Qualora si accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un Consigliere in carica, il Presidente del Consiglio se nominato o il Sindaco gli contesta, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni.

3. Nel caso che ritenga le giustificazioni prodotte non idonee a far venir meno la decadenza, ovvero qualora non siano state prodotte giustificazioni nel termine assegnato,

iscrive all'ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale la proposta di dichiarare la decadenza del Consigliere interessato.

4. Il Consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, provvedendo alla immediata surrogazione del Consigliere dichiarato decaduto.

5. I Consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o da quella in cui diventa definitivo il provvedimento di sospensione per una delle cause stabilite dal primo comma dell'art. 59 del Decreto legislativo n. 267/2000.

6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.

Art. 14 - Rimozione dei Consiglieri – Sospensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica con decreto del Ministro dell'Interno, quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere i Consiglieri qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

3. I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 59, comma uno, lett. a), b), c), del Decreto Legislativo 267/2000.

4. La surrogazione dei Consiglieri rimossi ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la rimozione.

Art. 15 – Sostituzione temporanea dei Consiglieri sospesi.

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

3. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

Capo II - Diritti dei consiglieri

Art. 16 - Diritto di iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Un quinto dei consiglieri comunali possono richiedere la convocazione del Consiglio comunale proponendo le questioni da inserire all'ordine del giorno. Il Presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni dalla richiesta e ad iscrivere all'ordine del giorno la trattazione degli argomenti proposti dai consiglieri.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente

determinati dalla legge.

3. Il Segretario, i responsabili dei servizi e degli uffici, anche attraverso i rimanenti dipendenti, sono tenuti a prestare la massima collaborazione ai consiglieri che intendono avvalersi delle facoltà previste dal presente articolo, compatibilmente agli impegni indifferibili ed urgenti connessi all'attività d'istituto, motivati per iscritto.

4. I testi delle deliberazioni della Giunta sono messi a disposizione presso la segreteria comunale e potranno essere, di volta in volta e a richiesta, consultati o consegnati in copia ai consiglieri. In ogni caso, contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.

5. Il rilascio della copia degli atti richiesti avviene entro i 7 (sette) giorni successivi a quello della richiesta che deve essere formulata per iscritto. La copia dovrà essere rilasciata munita della formula "rilasciata al Cons.....al fine dell'esercizio del proprio mandato"

6. Il rilascio contemporaneo di copia di più atti e di quelli particolarmente complessi avviene entro e non oltre il termine massimo di giorni 30 (trenta) successivi a quello della richiesta.

Art. 17 - Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono in domande, singole o collettive, che i Consiglieri possono rivolgere al Sindaco o alla Giunta o assessori delegati, nel rispetto delle singole competenze, per avere notizia sulla veridicità di qualche fatto determinato.

2. Le interrogazioni devono essere presentate all'ufficio di Segreteria per iscritto e sono inserite in apposito elenco, allegato all'ordine del giorno del Consiglio secondo l'ordine di presentazione.

3. Qualora l'interrogante non sia presente alla seduta in cui viene data la risposta, l'interrogazione si intende decaduta.

4. L'interpellante può svolgere una breve illustrazione della propria interrogazione per un tempo non superiore a 10 minuti. Sarà facoltà del singolo consigliere chiedere al Presidente del consiglio di andare oltre i termini stabiliti, in base alla complessità dell'argomento da trattare. In quest'ultimo caso il presidente concederà ulteriori 15 minuti.

5. L'interrogante ha però il diritto di dichiararsi soddisfatto o non soddisfatto per la risposta ricevuta, spiegandone i motivi.

6. Le interrogazioni si intendono presentate quali richieste di risposta orale in aula consiliare, è comunque facoltà dell'interessato richiedere espressamente risposta scritta alla quale il Sindaco o Assessore delegato dovrà dare risposta entro 30 giorni.

Art. 18 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del Sindaco stesso o della Giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, il Comune.

2. La presentazione e la trattazione delle interpellanze seguono la stessa procedura delle interrogazioni.

3. L'interpellante può svolgere una breve illustrazione della propria interpellanza per un tempo non superiore a 10 minuti. Sarà facoltà del singolo consigliere chiedere al Presidente del consiglio di andare oltre i termini stabiliti, in base alla complessità dell'argomento da trattare. In quest'ultimo caso il presidente concederà ulteriori 15 minuti.

4. L'interpellante ha diritto di dichiararsi soddisfatto o non soddisfatto per la risposta

ricevuta, spiegandone i motivi.

5. Copia dell'interpellanza cui sarà data risposta nella seduta consiliare, sarà inserita nella documentazione relativa al Consiglio.

6. Le interpellanze si intendono presentate quali richieste di risposta orale in aula consiliare, è comunque facoltà dell'interessato richiedere espressamente risposta scritta, alla quale il Sindaco o Assessore delegato dovrà dare risposta entro 30 giorni.

Art. 19 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione degli interessi generali della comunità, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta, nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Capo III - Esercizio del mandato elettivo

Art. 20 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio, secondo le modalità previste dall'art. 82 del Decreto legislativo n. 267/2000 e nella misura determinata dalla legge.

Art. 21 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 22 - Obbligo di presenza

1. È dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del Consiglio di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenze, per iscritto prima della seduta consiliare o mediante comunicazione motivata fatta al Presidente del Consiglio, che ne fa prendere nota nel verbale, rispettivamente nella stessa seduta o in quella successiva.

Art. 23 - Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi.

Art. 24 - Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e esercitano tale facoltà facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a

votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.

2. I Consiglieri astenuti di cui al precedente comma uno concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

3. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla votazione di delibere riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge.

4. Il divieto di cui al comma tre comporta per i Consiglieri interessati anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; detti Consiglieri non vengono computati al fine della formazione del numero legale.

5. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i Piani Urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

6. Se il Consigliere comunale si allontana definitivamente dall'aula deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario Comunale.

Capo IV - Nomine ed incarichi ai Consiglieri comunali

Art. 25 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i Regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio. Ove si tratti di designare un rappresentante del Comune, anche se Consigliere o non facente parte del Consiglio, alla nomina provvede il Sindaco, ai sensi dell'art.50 comma 8 del Decreto legislativo n. 267/2000, sentiti comunque i Capogruppo consiliari ove sia prevista la rappresentanza delle minoranza.

2. Quando è stabilito che la nomina, dei rappresentanti del Consiglio, avvenga per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.

3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 26 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

Capo V - I Gruppi consiliari

Art. 27 – Costituzione

1. I gruppi consiliari sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i

relativi capogruppo sono i candidati a sindaco.

2. I consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri. I consiglieri che intendano aderire ad altro gruppo consiliare già costituito ne danno comunicazione scritta al Consiglio comunale che ne prende atto nella prima seduta utile

3. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in locale comunale messo a disposizione, a tale scopo dal Presidente del Consiglio Comunale, che di norma coincide con la sala consiliare.

Capo VI – le Commissioni consiliari

Art. 28 – Funzioni

1. Il Consiglio comunale , può istituire al suo interno Commissioni permanenti e temporanee.

2. Compito delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio di singoli atti del Consiglio attinenti alla materia di rispettiva competenza, quale studio ed elaborazione.

3. Compito delle commissioni temporanee è l'esame propositivo di determinate questioni che necessitano particolare approfondimento, individuate dal Consiglio.

Art. 29 – Costituzione e composizione

1. La costituzione delle commissioni sia permanenti che temporanee avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri Assegnati. Con la suddetta deliberazione viene stabilito il numero dei consiglieri chiamati a farvi parte provvedendo alla relativa loro nomina.

2. Le commissioni sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari nel rispetto del principio della prevalenza numerica in essi della maggioranza, garantendo comunque la presenza di un consigliere per ciascun gruppo consiliare.

3. Nel caso di dimissioni , decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio procede alla sua sostituzione

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun componente ha la facoltà di farsi sostituire da altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

Art. 30- Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, è comunque attribuita alle opposizioni consiliari.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è convocata dal Presidente del Consiglio, entro 30 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal Consigliere più anziano per età.

3. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente

decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

5. La convocazione è disposta a cura del Presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza, anche tramite posta elettronica, presso il recapito indicato da ciascun Consigliere. Della convocazione è inviata copia al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.

7. Dei lavori della Commissione viene redatto verbale sommario a cura di un componente della Commissione stessa individuato dal Presidente. Copie dei verbali delle sedute delle Commissioni, redatti e sottoscritti dal Presidente, sono raccolti in apposito registro perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali.

Art. 31 Commissioni di indagine

1. Su proposta del Presidente del consiglio, previa istanza sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico/amministrativo, può costituire al suo interno commissioni d'inchiesta incaricate di effettuare accertamenti sull'attività dell'amministrazione.

2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto, il numero e l'ambito dell'indagine, ad esclusione di indagini su fatti che danno luogo a procedimenti giudiziari nonché il termine per la conclusione da riferire al Consiglio Comunale. Della commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i Gruppi Consiliari, salvo espressa rinuncia. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente che deve essere espressione della minoranza.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti oggetto dell'indagine.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto la commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del consiglio e della giunta, del revisore, del segretario generale, dei responsabili di area dei loro collaboratori o di ogni altra persona ritenga utile ascoltare per l'espletamento dell'indagine affidatagli. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate sino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dalle leggi vigenti in materia di segreto d'ufficio e riservatezza.

5. La redazione dei verbali delle commissioni viene effettuata da un componente scelto dal Presidente della Commissione.

6. Nella relazione al Consiglio Comunale la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti direttamente e/o indirettamente durante le audizioni e le indagini che esulano dall'ambito della medesima.

7. Il Consiglio Comunale preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i

propri orientamenti in merito alle deliberazioni che dovranno essere adottate entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

9. Le sedute delle Commissioni speciali di indagine non sono pubbliche.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Convocazione

Art. 32 – Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale, se nominato o in caso contrario dal Sindaco. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente la convocazione viene effettuata dal Sindaco.

2. La prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 33 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa della seduta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.

3. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

4. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente del Consiglio o su richiesta del Sindaco o ancora sia richiesta da almeno un quinto (1/5) dei Consiglieri. La seduta deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta.

6. Nell'avviso deve essere sempre precisato se la seduta ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione.

Art. 34 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno.

3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art.42 del presente regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
5. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 35 - Avviso di convocazione - Modalità di consegna

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere e, qualora il Consigliere sia assente, la consegna è valida purché sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata.
2. Qualora il Consigliere abbia la residenza in altro comune, egli deve eleggere domicilio nel Comune di Jonadi ed indicare la o le persone alle quali vanno recapitati gli avvisi.
3. L'avviso di convocazione può essere consegnato, previa conforme adesione scritta dei singoli Consiglieri, tramite fax ovvero posta elettronica presso il recapito indicato da ciascun componente del Consiglio.
4. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti il Consiglio:
 - a) almeno cinque giorni lavorativi prima dell'adunanza ordinaria;
 - b) almeno 3 giorni lavorativi prima dell'adunanza straordinaria;
 - c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, quando il consiglio è convocato in via d'urgenza.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. La eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza del Consiglio Comunale alla quale era stato invitato.

Art. 36 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il Consiglio Comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del Giorno.
4. Gli obblighi della pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune.

Capo II – Ordinamento delle sedute

Art. 37 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria entro i cinque giorni lavorativi precedenti la seduta ordinaria, entro i tre giorni lavorativi precedenti la seduta straordinaria ed entro le ventiquattro ore precedenti la seduta d'urgenza.

Art. 38- Sedute in prima convocazione

1. Nelle sedute di prima convocazione, il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune oltre al Sindaco e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsi 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. Qualora nel corso della seduta risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

Art. 39 - Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. La seduta che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei Consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno sei consiglieri oltre al Sindaco.

4. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

5. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata

deserta.

6. All'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta o interrotta per mancanza del numero legale. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere di prima convocazione.

Capo III - Pubblicità delle sedute

Art. 40 - Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art.42 del presente Regolamento.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute.
3. L'eventuale registrazione audio-video delle sedute del Consiglio comunale può essere autorizzata dal Presidente del Consiglio, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione dei lavori dell'Assemblea, in stretta correlazione alle esigenze di un ordinato svolgimento dell'attività consiliare, prevedendo, in caso di autorizzazione, l'onere di una preventiva informazione dei presenti in aula della presenza di mezzi per la ripresa audio-visiva della seduta e della, possibile, successiva diffusione delle immagini, e le ipotesi in cui, eventualmente, limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito.

Art. 41 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale deve tenere un comportamento corretto e civile, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma uno; qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
4. La forza pubblica non può intervenire se non autorizzata dal Presidente

Art. 42 - Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della

seduta.

3. Qualora, nel corso di una seduta pubblica, si verifichi l'esigenza di procedere in seduta segreta il Presidente sospende i lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo quarto comma, escano dall'aula e fa riprendere i lavori in seduta segreta.

4. Durante le sedute segrete possono restare in aula oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario Comunale e chi eventualmente lo coadiuva per la redazione del verbale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

5. Durante le sedute segrete non possono essere usati sistemi di registrazione di nessun tipo.

Art. 43 - Sedute aperte

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, informati i Capigruppo, può convocare la seduta aperta del Consiglio Comunale.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni ed altre istituzioni, delle associazioni sociali, politiche, sindacali, culturali e del volontariato interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari sedute il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti invitati e dei singoli cittadini che ne facciano richiesta affinché portino il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrino al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Capo IV - Disciplina delle sedute

Art. 44 - Comportamento dei Consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione della questione in discussione.

5. I Consiglieri, nei loro interventi, devono attenersi all'oggetto della discussione. Ove un Consigliere se ne discosti, il Presidente lo richiama. Qualora il Consigliere non rientri nell'argomento in discussione, o successivamente se ne discosti nuovamente, il Presidente procede ad un secondo richiamo. Se un Consigliere prosegue nel suo comportamento, il Presidente gli toglie la parola.

6. I componenti il Consiglio e gli Assessori non possono intervenire nella discussione se

non dopo aver richiesto la parola al Presidente ed averla ottenuta. Essi non possono interrompere o disturbare gli interventi di altri Consiglieri ed Assessori che abbiano in quel momento la parola.

7. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Art. 45 - Apertura della seduta

1. Dopo aver accertato la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

2. La seduta inizia di norma con la approvazione dei verbali della seduta precedente; qualora non vi sia accordo sul contenuto del verbale, i Consiglieri possono presentare le dichiarazioni di rettifica.

3. Concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a dieci minuti, dopo di che si inizia l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono iscritti nell'elenco, salvo diversa decisione del Consiglio.

Art. 46 - Norme generali sulla discussione.

1. Le proposte di argomenti iscritti all'ordine del giorno sono illustrate dal Sindaco, dall'Assessore competente o delegato per l'occasione o dal Presidente. Il tempo concesso ai proponenti o relatori di una proposta di deliberazione, di ordine del giorno o di mozione, è per un massimo di dieci minuti. Sarà facoltà del singolo consigliere chiedere al Presidente del consiglio di andare oltre i termini stabiliti, in base alla complessità dell'argomento da trattare. In quest'ultimo caso il presidente concederà ulteriori 10 minuti.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare i Responsabili dei servizi funzionali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.

3. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente apre la discussione generale e dà, nell'ordine, la parola, per un tempo non superiore a dieci minuti, a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a Gruppi di maggioranza e di minoranza.

4. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di dieci minuti ed è ammessa la controreplica per un tempo non superiore ad ulteriori dieci minuti.

5. Al termine della discussione, il Presidente dà corso alla fase relativa alla dichiarazione di voto. Per le dichiarazioni di voto è concesso un termine massimo di tre minuti per ogni Gruppo consiliare.

6. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.

7. Dopo di che, il Presidente pone la proposta in votazione. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.

9. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo o suo delegato, hanno diritto anch'essi di intervenire, in fase di dichiarazione

di voto, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti, ognuno, entro il limite di tempo di dieci minuti.

Art. 47 - Partecipazione alle sedute dell'Assessore esterno.

1. L'Assessore esterno al Consiglio, se nominato, ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, ed ha diritto di ricevere l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale e il relativo ordine del giorno nei tempi e nei modi previsti per i Consiglieri comunali. La sua presenza in Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito delle votazioni.

Art. 48- Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 49 - Presentazione degli emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede siano apportate alle proposte in esame.
2. Gli emendamenti devono essere presentati per scritto al Presidente almeno 48 ore prima della seduta e farne comunicazione ai consiglieri entro le ventiquattro ore.. Quando si tratta di variazioni di piccola entità, possono essere presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario Comunale.
3. Ciascun Consigliere, nei tempi previsti dal comma due, può presentare più emendamenti e successivamente modificarli o ritirarli, fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentiti interventi.
4. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
5. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dai Consiglieri o dalle Commissioni consiliari.
6. Il Presidente quando ritiene che l'emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile e ne informa il Consiglio del parere reso e da inizio alla discussione.
7. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati.

Art. 50- Discussione degli emendamenti

1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione; qualora il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio Comunale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.

2. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di dieci minuti, sarà facoltà del singolo consigliere chiedere al Presidente del consiglio di andare oltre i termini stabiliti, in base alla complessità dell'argomento da trattare. In quest'ultimo caso il presidente concederà ulteriori 10 minuti; esaurita la discussione, il relatore e il Presidente si pronunciano in merito agli emendamenti.

3. Gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

Art. 51 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarlo, ed il Presidente, concede la parola al richiedente, per un tempo non superiore a dieci minuti.

3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire, per un tempo non superiore a dieci minuti, esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare le proprie dichiarazioni.

TITOLO V- IL PROCESSO DELIBERATIVO

Capo I – Operazioni di votazione

Art. 52 - Sistemi di votazione

1. La votazione non può aver validamente luogo se i componenti il Consiglio non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dai precedenti articoli del presente Regolamento.

2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

3. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario; sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implicano apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.

Art.53 - Ordine delle votazioni

1. Per ciascun argomento in ordine al quale il Consiglio è chiamato ad esprimersi con un

voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:

a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti la esclusione della discussione e del voto sull'argomento.

b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento.

c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione. Le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine:

-- emendamenti soppressivi;

-- emendamenti modificativi;

-- emendamenti aggiuntivi;

d) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

Art. 54 - Votazione palese

1. La votazione palese viene effettuata di norma per alzata di mano; può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.

2. La votazione palese può essere effettuata anche per appello nominale, decisa dalla maggioranza dei Consiglieri presenti; a tal fine il Presidente chiama i Consiglieri presenti, e ciascuno di essi esprime il proprio voto in tale ordine dichiarando se è favorevole o contrario alla proposta, ovvero di astenersi dalla votazione.

Art. 55 - Votazione segreta

1. La votazione segreta è limitata ai casi previsti dalle leggi o su richiesta del singolo Consigliere ed approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede. A tal fine prima di procedere alle operazioni di voto devono essere designati due scrutatori fra i consiglieri, uno di minoranza e uno di maggioranza, di norma scelti fra i più giovani di età, i quali coadiuveranno il Presidente nelle operazioni di scrutinio.

2. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.

3. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal segretario.

4. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai Consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 56 - Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente ne accerta l'esito e lo proclama con le formule "Il Consiglio Comunale approva" ovvero "Il Consiglio Comunale non approva".

2. In caso di votazione segreta il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del Segretario Comunale, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio in caso di contestazione. Nel caso di assenza di contestazione le schede vengono distrutte immediatamente.

Art. 57 - Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente può, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il Segretario Comunale, annullare la votazione e disporre la immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i Consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 58 - Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

Capo II – Partecipazione del Segretario comunale - Verbali e resoconti delle sedute

Art. 59 - La partecipazione del Segretario alla seduta.

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti partecipando con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione, che sottoscrive unitamente al Presidente del Consiglio.

Art.60 - Il verbale della seduta – Deliberazioni Redazione e firma

1. Il verbale delle sedute, redatto a cura del Segretario Comunale con l'eventuale ausilio di apparecchiature di registrazione audio, è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

2. Sono requisiti essenziali del verbale i seguenti elementi:

- i pareri di cui all'art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;
- i presenti alla votazione;
- la premessa narrativa;

- il numero dei votanti e il risultato della votazione specificando il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti; in particolare dovrà essere specificato il nome dei Consiglieri che hanno espresso voto contrario o che si sono astenuti;

- se la seduta è pubblica o segreta e le modalità di votazione;
- il dispositivo;
- gli allegati che siano espressamente richiamati come tali dal verbale.

3. Gli eventuali interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario prima della sua lettura al Consiglio.

4. Il verbale della seduta segreta è redatto, senza l'ausilio di apparecchiature di registrazione audio, riportando nella premessa, oltre alle motivazioni ed i fini dei provvedimenti deliberativi eventualmente assunti, solo il nominativo del relatore e dei consiglieri intervenuti nella discussione.

Il resoconto della discussione viene conservato in atti in forma segreta ed è sottratto al diritto di accesso. Tali resoconti vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio in

seduta segreta.

5. Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

Art. 61 - Verbale deliberazioni - deposito - rettifiche – approvazione

1. Il verbale di deliberazione viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale viene sottoposto alla approvazione da parte del Consiglio.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Il Consiglio Comunale, udite le richieste, decide in merito a maggioranza dei votanti.
5. Dopo l'approvazione del verbale da parte del Consiglio Comunale decade l'obbligo della eventuale conservazione delle registrazioni audio delle relative sedute.

Art. 62 - Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 124, comma uno, del Decreto Legislativo n. 267/2000, le deliberazioni consiliari sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento comunale.
2. Gli obblighi della pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

Art. 63 - Esecutività delle deliberazioni

1. La esecutività delle deliberazioni consiliari è disciplinata dalle vigenti disposizioni della legge statale e regionale.
2. In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 64- Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vengono emanate.
2. Il Consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.
3. Il Consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.
4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati; il Segretario Comunale appone su tali ultime deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi

dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 - Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'art. 38, comma due, del Decreto legislativo n. 267/2000, il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
2. Con la stessa maggioranza di cui al comma uno il Consiglio Comunale approva le modifiche alle disposizioni del Regolamento medesimo ovvero un nuovo Regolamento sostitutivo.

Art.66 - Pubblicità del regolamento

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni ai Consiglieri proclamati eletti viene consegnata una copia dello Statuto ed una copia del presente Regolamento.
2. In occasione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari una copia del presente Regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei Consiglieri.

Art. 67 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio on line del Comune.